

RITENUTO IN FATTO

1. [REDACTED] ricorre per cassazione , tramite il difensore , avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari in data 8-11-2011 , con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado emessa in data 10-11-2010 dal GUP del Tribunale di Cagliari , in ordine ai delitti di cui agli artt 572 ,81- 635 co 2 , 81 424 , ,635 , 81- 612 co 1 e 2 ,81- 594 e 660 ,81- 610,81- 570 , 368 , 612 bis cp , commessi in danno di [REDACTED] , dapprima , relativamente al reato di maltrattamenti, nel periodo in cui i coniugi vivevano insieme (fra il 1 ottobre 2005 e il 7-3-2008) ; e poi , relativamente agli altri reati , nel periodo successivo alla separazione , fino al momento in cui venne adottata , nei confronti del [REDACTED] la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Il ricorrente deduce , con il primo motivo , violazione degli artt 51 e 368 cp , delitto contestato all'imputato perché, presentando denuncia presso la Stazione Carabinieri di Cagliari Sant'Avendrace nei confronti di [REDACTED] , la incolpava falsamente del reato di calunnia , pur sapendola innocente, in Cagliari il 4-7-08. Il ricorrente afferma che erroneamente la Corte d'appello non ha ravvisato la scriminante di cui all'art 51 cp poiché ,così come è scriminata la condotta dell'imputato che accusi di falsa testimonianza i testi a suo carico , così deve essere scriminata la condotta dell'imputato che accusi la persona offesa di aver mosso false incolpazioni nei suoi confronti .La condotta del [REDACTED] rientra pertanto nel diritto di difesa , essendosi egli limitato a confutare le accuse a lui rivolte dalla [REDACTED] , dichiarando davanti ai Carabinieri che queste ultime erano infondate e formalizzando tale asserto in una denuncia-querela.
- 2.1. Con il secondo motivo, viene dedotta violazione degli artt 612 bis , 660, 594 , 572 cp . In forza della clausola di sussidiarietà di cui all'art 612 bis cp , quest'ultimo reato deve considerarsi assorbito nel delitto di maltrattamenti. Così anche i reati di cui agli artt 594 e 660 cp poiché non vi è stato un momento in cui i maltrattamenti siano cessati e siano iniziate le condotte di minaccia , ingiuria ,percosse , poi confluite , dopo l'introduzione nell'ordinamento del reato di stalking , in quest'ultimo delitto ma la condotta criminosa si è snodata , senza soluzione di continuità , dall'ottobre 2005 al marzo 2010 , dando luogo ad un unico reato di maltrattamenti .
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo è infondato. Costituisce infatti ius receptum , nella giurisprudenza di questa suprema Corte , che , se è vero che le dichiarazioni rese dall'imputato ,nell'ambito del procedimento penale a suo carico , costituiscono , in linea di principio , estrinsecazione del diritto di difesa , è altresì

vero che l'animus defendendi non esclude la calunnia ove l'agente non si limiti a contestare i fatti attribuitigli ma finisca con l'incolpare persone che egli sa innocenti. Quindi l'imputato può, nel corso del procedimento penale a suo carico, certamente negare, anche mentendo, la verità di fatti a lui sfavorevoli, integrando tale comportamento legittimo esercizio del diritto di difesa, che si sottrae alla sfera di punibilità ex art 51 cp. Ma, ove l'imputato assuma una condotta processuale non strettamente funzionale alla confutazione delle accuse rivoltegli e valichi il confine entro il quale può estrinsecarsi il diritto di difesa, superando ogni regola di proporzionalità, fino al punto di coinvolgere altre persone, che sa innocenti, determinando così il pericolo dell'inizio di un'indagine penale a loro carico, si rimane al di fuori dell'esercizio corretto del diritto di difesa e la detta condotta integra il reato di calunnia (Cass. Sez VI, 9-6-10 n. 35154, in Guida al dir., 2010, 48, 55). Dunque l'imputato, allorché assuma iniziative volte a riversare sull'accusatore, pur conoscendone l'innocenza, specifiche accuse e ne derivi la possibilità dell'inizio di un procedimento penale, non può invocare la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa e ricorrono invece tutti gli elementi costitutivi del delitto di calunnia (Cass., Sez VI, 27-4-95, Tonolo, Giust. pen., 1996, II, 53, m. 15). Nel caso in disamina, la presentazione di una denuncia nei confronti della moglie, con esplicita formulazione di un'incolpazione inveridica nei confronti di quest'ultima, eccede l'ambito del diritto di difesa, collocandosi decisamente nell'area della rilevanza penale. Correttamente, al riguardo, la Corte d'appello sottolinea come tale iniziativa travalichi il rapporto funzionale tra la confutazione dell'imputazione e la condotta tenuta dall'imputato e come quest'ultima, estrinsecandosi attraverso un autonomo atto di denuncia, avulso dal contesto dell'indagine preliminare che lo coinvolgeva, integri gli estremi del reato di calunnia.

4. Il secondo motivo è fondato. Effettivamente, non è possibile ravvisare profili di alterità di tale spessore da giustificare il mutamento del nomen iuris fra le condotte contestate al capo A) e quelle di cui ai capi F) ed L). Queste ultime costituiscono, in sostanza, ulteriori profili di esplicazione di un medesimo atteggiarsi della volontà dell'imputato, che ha proseguito nel comportamento vessatorio nei confronti della moglie, pur dopo la cessazione della convivenza. Nè tale ultima circostanza può considerarsi idonea a tracciare un discrimen tra l'area di operatività della fattispecie astratta di cui all'art 572 cp e quella delle ipotesi criminose di cui agli artt 660, 594 e 612 bis cp poiché, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la cessazione del rapporto di



convivenza, ad esempio a seguito di separazione legale o di fatto, non influisce sulla sussistenza del reato di maltrattamenti, rimanendo integri, anche in tal caso, i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale. Ciò si desume dalla lettera della norma, che, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con l. 1-10-12 n. 172, punisce la condotta di chi sottoponga a maltrattamenti una persona della famiglia, senza richiedere che il vincolo familiare si accompagni necessariamente ad un rapporto di convivenza o di coabitazione (Cass. Sez. VI, 1-2-1999, Valente, Guida al dir. 1999, n. 30,112; Cass. Sez. VI 22-9-2003 n. 49109, Cass. pen. 2005, 62). E questo principio è stato specificamente affermato anche in relazione al caso di sistematici atti di percosse, ingiurie, minacce e molestie, da parte del marito, nei confronti della moglie separata (Cass. Sez. VI, 27-6-08, n. 34151, Foro it. 2008, 11, 546). Dunque laddove l'agente, come nel caso in disamina, perseveri nelle condotte integranti il reato di maltrattamenti, dopo la cessazione della convivenza, senza alcuno iato cronologico, si verifica una protrazione dell'arco temporale di esplicazione del reato di cui all'art 572 cp.

5. I reati di cui ai capi F) e L) sono pertanto da considerarsi assorbiti nel reato di cui al capo A), onde, relativamente ad essi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. La pena va pertanto rideterminata, eliminando l'aumento di pena effettuato per i capi F (mesi 4, come risulta dalla sentenza di primo grado, e non mesi due, come, per mero errore materiale, è stato indicato nella sentenza d'appello) ed L (anni uno e mesi 4). Si perviene così ad una pena di anni 5 e mesi 4, ridotta, per il rito, ad anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione. Nel resto, il ricorso va rigettato siccome infondato.

PQM


ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE AI REATI DI CUI AI CAPI F) ED L), IN QUANTO ASSORBITI NEL REATO DI CUI AL CAPO A). RIDETERMINA LA PENA RESIDUA IN ANNI TRE, MESI 6 E GIORNI VENTI DI RECLUSIONE. RIGETTA NEL RESTO IL RICORSO.

Così deciso in Roma il 13-11-12.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria



oggi il 4 FEB 2013

Il Funzionario

Piera ESPOSITO